

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Provincia di Siena

DISCIPLINARE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RELATIVA RIDUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

(art. 22 regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I.)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del disciplinare
- Art. 2 Modalità di compostaggio domestico
- Art. 3 Posizionamento struttura di compostaggio
- Art. 4 Materiali da inserire nel composter
- Art. 5 Condizioni generali per accedere alla riduzione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e iscrizione nel registro dei compostatori
- Art. 6 Modalità di attribuzione della riduzione tributaria
- Art. 7 Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria
- Art. 8 Modalità di rinuncia

Perimetrazione zone urbane (SIT Provincia di Siena)

Art. 1 Oggetto del Disciplinare

- 1.1 Al fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della parte variabile del tributo per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale di Torrita di Siena che effettuano correttamente tale operazione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- 1.2 Con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio ed avviare azioni che possono determinare economie in termini di conferimento, trasporto e trattamento dei medesimi rifiuti, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, il Comune di Torrita di Siena consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici, attraverso la riduzione della tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo;

Art. 2 Modalità di compostaggio domestico

2.1 Ai fini del conseguimento della riduzione del tributo è richiesto alle utenze domestiche residenti nel comune di Torrita di Siena, che dispongano di un fondo di almeno 200 mq adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza (al fine di garantire un utilizzo

- abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico), di effettuare il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici attraverso idonea struttura rispondente ad una delle seguenti tipologie:
 - a) compostaggio con contenitore apposito "composter" domestico, in grado di contenere almeno 300 lt. (tra i modelli in commercio idonei a tale uso), ovvero auto costruito in legno o materiali naturali, purchè dotato di grigliatura alla base e contenimento laterale, con sistema di areazione e copertura di protezione, nonché aperture per controllo/rivoltamento del materiale introdotto e per l'estrazione del compost prodotto;
 - b) compostaggio in buca permeabile (solo in zone a vocazione agricola) di profondità compresa tra 50 e 60 cm. e dimensioni minime di 90 x 70 cm., adeguatamente protetta e segnalata, con fondo drenante (ghiaia o ciotoli) e superficie di supporto/areazione (griglia, bancale in legno etc..) sul quale operare la stratificazione del cumulo, delimitato da rete, con appropriata copertura di protezione;
 - c) compostaggio mediante concimaia attiva su platea (solo in zone a vocazione agricola) realizzata secondo le vigenti norme di igiene;

- 2.2. Gli scarti compostabili devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore;
- 2.3. Il contenitore di cui al punto 2.1. è, di norma, acquistato o realizzato direttamente dalle utenze domestiche che intendono effettuare il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici.
- 2.4. Non sono soggette a riduzione le pratiche di autosmaltimento mediante interramento o dispersione sul terreno di materiale organico.

Art. 3

Strutture di compostaggio e distanze minime

- 3.1 La struttura di compostaggio domestico deve essere all'aperto e, ad eccezione della concimaia attiva esistente, collocata preferibilmente all'ombra di caducifoglie, al fine di limitare l'essiccamento durante la stagione estiva ed evitare eccessivi cali di temperatura durante la stagione fredda.
- 3.2 La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà:
- almeno 2 metri dal confine per composter standard o auto costruito, salvo accordo scritto con il confinante;
- almeno 5 metri dal confine per compostaggio in buca drenante, salvo accordo scritto con il confinante;
- scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
- 3.3 Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità dall'abitazione, dato che i presupposti vincolanti dell'assenso/validazione della riduzione sono principalmente costituiti da:
 - l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici prodotti;
 - l'utilizzo del compost prodotto sugli stessi terreni, giardini e/o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità in cui avviene la pratica del compostaggio.

Art. 4 Materiali compostabili

- 4.1 I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:
 - avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova);
 - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia);
 - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato, ceneri spente).
- 4.2 Per la riuscita del compostaggio dovranno essere adottate le seguenti modalità:
 - mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di avviarli al compostaggio;
 - controlli periodici dei rifiuti miscelati mantenendo quanto più possibile la predetta proporzione di 2-3 a 1 (in peso) tra scarti umidi e scarti secchi con arieggiamento e verifica di appropriata circolazione di aria e porosità della miscela (assicurata da rametti parti grossolane) oltre ad effettuare rimescolamenti per ossigenazione interna della massa.

Art. 5

Condizioni generali per accedere alla riduzione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e iscrizione nel registro dei compostatori

5.1 Nelle zone urbane identificate nell'allegata planimetria è consentito esclusivamente l'uso del

composter domestico come descritto al punto 2.1 a):

5.2 Nelle aree fuori dalla perimetrazione di cui al precedente punto 5.1 e nelle zone agricole è consentito il compostaggio in buca e della concimaia;

5.3 Ogni richiesta avanzata la Comune è di norma valida per una sola unità immobiliare/utenza, salvo istanze interessanti fino ad un massimo di n. 3 famiglie/utenze stabilmente residenti, purchè contigue e aventi scoperto di pertinenza in comune con superficie multipla del limite minimo di 200 mg ad unità immobiliare;

5.4 Per poter ottenere la riduzione tributaria, il richiedente deve presentare l'apposita istanza mediante modello di autocertificazione, con a corredo eventuale documentazione di dettaglio (foto, planimetrie, accordi scritti con i confinanti etc..), contenente le seguenti dichiarazioni:

- essere residente nel comune di Torrita di Siena;
- disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq o multiplo in caso di unità condominiali adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza;
- dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore o realizzazione documentata con foto della struttura di compostaggio ammissibile (buca o concimaia attiva), impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente disciplinare, al fine di recuperare i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare;
- rispettare integralmente i contenuti del presente disciplinare con l'impegno ad effettuare correttamente la separazione dei rifiuti urbani secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito;
- l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico evitando la diffusione di cattivi odori e la proliferazione di insetti e roditori, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

- consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, provvederà alla verifica della della localizzazione struttura di compostaggio all'accertamento e della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde".
- 5.5 Acquisita l'istanza l'Ufficio Tributi potrà applicare la riduzione del prelievo fiscale sul ruolo TARI per l'anno solare successivo, sulla scorta dell'espressa verifica dei requisiti e validazione con iscrizione nel registro compostatori curata dell'Ufficio Ambiente, anche mediante sopralluoghi di verifica;
- 5.6 La suddetta documentazione verrà conservata in atti quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.
- 5.7 Il riconoscimento della riduzione all'utenza è comunicato al gestore del servizio di raccolta ed implica la sospensione sia del prelievo domiciliare della frazione organica (FORSU) che la fornitura degli specifici sacchi o eventuale rimozione delle dotazioni consegnate, con conseguente cancellazione dal circuito di raccolta;
- 5.8 La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari iscritti al ruolo T.A.R.I. del Comune di Torrita di Siena che effettuino il compostaggio domestico.
- 5.9 L'istanza di cui al punto 5.4 potrà essere fornita:
 - da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo TARI;
 - da parte del soggetto iscritto a ruolo TARI, anche se non residente nel territorio del comune di Torrita di Siena, a condizione che nella stessa venga specificato il soggetto che utilizza continuativamente l'immobile;
 - da tutti i condomini partecipanti o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza per le unità condominiali in condivisione formate da 2 o massimo 3 utenze;

Art. 6

Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

- 6.1 La riduzione tributaria fino al 30% della parte variabile della TARI avrà effetto per l'anno solare successivo a quello della iscrizione presso il registro dei compostatori.
- 6.2 La richiesta di riduzione tributaria della parte variabile della TARI per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune e dovrà pervenire al protocollo del Comune, indirizzata ai Servizi Ambiente e Tributi, mediante presentazione a mano, a mezzo raccomandata A/R, trasmissione PEC o compilazione on line (se attivata).
- 6.3. Per il riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sarà ritenuta valida per tre annualità successive, al termine delle quali dovrà essere espressamente rinnovata entro il 31 dicembre mediante la compilazione presentazione ex novo di apposito modello di autocertificazione di cui al precedente punto 6.2. 6.4 In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti, per quanto concerne la riduzione tributaria del 30% della parte variabile della TARI, per il solo anno 2018 sono considerate valide le riduzioni già presenti a ruolo TARI, eventualmente integrate con le nuove istanze presentate entro il 28.02.2018 nei modi previsti dal presente disciplinare.

Art. 7

Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

- 7.1 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
- 7.2 Costituiscono cause di revoca della riduzione tributaria:

- attività di compostaggio non effettuata, realizzata solo parzialmente o in modo sporadico;
- generazione di emissioni odorigene moleste (conseguenza di non corretto processo di degradazione);
- mancato pagamento del tributo TARI;
- difformità della struttura o delle modalità di compostaggio da quelle dichiarate ed ammesse dal presente Disciplinare;

in tali casi, sulla scorta di verbale di accertamento redatto dal personale incaricato, sarà disposta la revoca della riduzione da parte dell'Ufficio Tributi con relativa comunicazione all'utenza.

- 7.3 Il provvedimento di revoca comporta la perdita della riduzione per l'intera annualità indipendentemente dal periodo dell'accertamento, con addebito del dovuto nella prima bollettazione utile, salvo eventuali sanzioni nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
- 7.4 Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della parte variabile della TARI, l'utente a cui è stata disposta la revoca dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo.
- 7.5 Entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca sarà riattivato il servizio ordinario da parte del Gestore; in tale periodo l'utenza sarà tenuta al conferimento dei rifiuti organici presso la Stazione Ecologica;

Art. 8 Modalità di rinuncia

8.1 La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione.